

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 43.

Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché della Federazione Regionale dell'AICCE e della Delegazione regionale dell'UNCCEM.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto ed al fine di potenziare l'autonomia degli Enti locali, concede contributi alle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla Delegazione regionale dell'UNCCEM, con le modalità previste dal successivo art. 3.

Art. 2

La concessione di contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale corredata dei bilanci di previsione.

Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.

Art. 3

La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale sulla scorta delle indicazioni ricavate dai bilanci di previsione degli organismi interessati.

Art. 4

Alla copertura della spesa di L. 60 milioni prevista per l'esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per L. 30 milioni del Cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Contributi ANCI, UPI, AICCE e UNCCEM ») e per L. 30 milioni del Cap. 196119720 « Fondo di ri-

serva per spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:	Competenza	Cassa
Cap. 196119720	L. 30.000.000	L. 30.000.000
Cap. 196219740	L. 30.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 30.000.000
	L. 60.000.000	L. 60.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 192019250 « Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale della AICCE e alla Delegazione regionale della UNCEM »	L. 60.000.000	L. 60.000.000
---	---------------	---------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese